

In data 5 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (n. 53) il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 “Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n. 69 in materia mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, che entrerà in vigore il 20 marzo 2010.

Il Decreto all’art. 1 dispone che per **mediazione** si intende l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti

- sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia;
- sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Sono **oggetto** di mediazione le controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili, ovvero quei diritti che il titolare può alienare o rinunciarvi: sono esempi di diritti disponibili il diritto di proprietà, i diritti di obbligazione, i diritti patrimoniali sui beni immateriali ecc.

Chiunque può accedere alla mediazione tramite il deposito di un’**istanza** presso un organismo di mediazione. Ai sensi dell’art. 16 gli **organismi di mediazione** possono essere pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, e devono essere iscritti in un registro che verrà disciplinato con appositi decreti del Ministro di Giustizia e, quando si tratti della materia del consumo, anche del Ministro dello Sviluppo Economico. I decreti stabiliranno anche i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione dei formatori della mediazione.

La domanda di mediazione, dal momento della comunicazione alle altre parti, produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.

Gli avvocati sono tenuti ad **informare “chiaramente e per iscritto”** l’assistito della possibilità di avvalersi della mediazione e dei casi in cui il procedimento di conciliazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, in caso di mancata informazione il contratto tra l’assistito e l’avvocato è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto introduttivo del giudizio. In caso contrario, salvo quanto previsto dall’art. 5 comma 1; il giudice forma la parte della possibilità di chiedere la mediazione.

I casi nei quali l’esperimento procedimento di mediazione costituisce **condizione di procedibilità della domanda** ex art. 5 comma 1, sono:

- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- i aziende
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto, ma anche rilevata dal giudice, non oltre la prima udienza.

Anche in sede di giudizio d’appello il giudice, valutata la natura della causa, dello stato dell’istruzione e il comportamento delle parti può invitare le stesse a procedere alla mediazione.

Lo svolgimento della mediazione non preclude, in ogni caso concessione di provvedimenti urgenti e cautelari. Il comma 4 dell’art. 5 prevede anche le ipotesi in cui non si applica la procedura mediazione.

Il procedimento di mediazione ha una **durata** non superiore a **quattro mesi**. Il primo incontro deve essere organizzato non oltre 15 giorni dal deposito della domanda: il procedimento si svolge senza formalità anche con eventuale aiuto di esperti iscritti negli albi dei consulenti dei tribunali.

Se si raggiunge un accordo amichevole viene redatto un processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo.

Se l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Questa viene comunicata per iscritto alle parti, le quali entro 7 giorni devono comunicare per iscritto al mediatore se accettano o rifiutano la proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si intende rifiutata.

Se si è raggiunto l'accordo o la proposta di conciliazione viene accettata si redige il processo verbale che deve essere sottoscritto da tutte le parti e dal mediatore.

Nel caso contrario, il mediatore redige il processo verbale con l'indicazione della proposta. Anche in questo caso il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore.

Il verbale è omologato su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo.

Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Questa in sintesi è la nuova normativa sulla mediazione.

L'utilizzo di questo strumento dovrebbe contribuire alla diminuzione del carico di lavoro dei tribunali, consentendo altresì una riduzione dei tempi e dei costi.

Per chi si occupa di difesa civica non può che essere accolta favorevolmente l'ipotesi di poter trovare delle soluzioni "amichevoli" prima o al posto di quelle giudiziarie.

La mediazione, infatti, può essere facoltativa, obbligatoria o giudiziale, a seconda delle ipotesi sopra descritte e, a seconda dei casi, portare a soluzioni condivise o meno tra le parti.

L'esperienza di difesa civica dimostra che l'intervento di un terzo, imparziale e competente, può essere davvero risolutivo per la questione concreta sottoposta alla sua attenzione.

Bisognerà, tuttavia, aspettare che gli organismi di mediazione e i rispettivi registri vengano istituiti, che sia istituito l'elenco dei formatori, che vengano emanati i decreti di attuazione per poter entrare più nel merito della efficacia delle disposizioni sopra analizzate. Allo stesso modo bisognerà vedere in che modo saranno interpretati i requisiti previsti dall'art. 16 circa "le garanzie di serietà ed efficienza" degli enti pubblici e privati per essere abilitati a gestire il procedimento di mediazione.

Sarà, altresì, necessaria una specifica formazione degli avvocati e dei magistrati, già in essere presso alcuni tribunali, per poter rendere effettiva la potenzialità deflattiva dei conflitti contenuta nel Decreto.

Saranno questi gli elementi che potranno far valutare l'efficacia della mediazione, del resto già esistente nel nostro ordinamento, e la sua effettiva utilità ai fini di ridurre il contenzioso.

AL